



NOTAI ASSOCIATI
PAPPAGLIONE

**Dott. Pappaglione
Mauro**

**Atto Registrato a
TRENTO
il 14/05/2021
al n. 12188
Serie 1T
Euro 245,00**

Repertorio n. 142.757.- Raccolta n. 26.006-

A T T O D I R E T T I F I C A
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di maggio.

13 maggio 2021

In Trento, nel mio studio in via Piave n. 28.

Avanti a me dottor **Mauro Pappaglione**, notaio in Trento, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Trento e Rovereto, è presente la signora:

- TOCCOLI GRAZIELLA, nata a Cavedine il giorno 22 gennaio 1963, domiciliata per la carica ove infra, insegnante; la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione di volontariato **"OASI VALLE DEI LAGHI"**, con sede in Madruzzo, frazione Lasino, viale San Pietro n. 8/B, iscritta presso il Registro Provinciale delle Persone Giuridiche Private della Provincia Autonoma di Trento al n. 230, codice fiscale 01497520229; giusta delega conferitale dall'assemblea straordinaria dei soci in data 23 ottobre 2020, con verbale ricevuto da me notaio rep.n. 142.291 racc.n. 25.652, registrato a Trento il giorno 30 ottobre 2020 al n. 23.040.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premette quanto segue:

- che con verbale di assemblea straordinaria ricevuto da me notaio in data 23 ottobre 2020, rep.n. 142.291 racc.n. 25.652, registrato a Trento il giorno 30 ottobre 2020 al n. 23.040, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione di volontariato denominata **"OASI VALLE DEI LAGHI"** ha deliberato di assoggettare la detta associazione alla disciplina prevista per le associazioni di promozione sociale **"APS"**, dal Codice del Terzo Settore, provvedendo, conseguentemente, a riformulare interamente lo statuto sociale per adeguarlo alla normativa prevista per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo Settore;

- che a seguito di domanda inoltrata al registro provinciale delle associazioni di promozione sociale (art. 3 bis L.P. 13.02.1992 n. 8), al fine di ottenere l'iscrizione dell'associazione al suddetto registro, il sostituto Direttore dell'Ufficio provinciale Registro unico nazionale del Terzo settore - Umse Sviluppo Rete dei Servizi, con comunicazione n. U523/2021/23.5-2018-75, pervenuta all'indirizzo pec dell'associazione **"oasivalledeilaghi@pec.it"** in data 26 aprile 2021 con numero di Protocollo 283352, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, per formarne parte integrante e sostanziale, ha chiesto, tra l'altro, di apportare alcune modifiche allo statuto riformulato ed approvato dall'assemblea dei soci, modifiche peraltro richieste al fine di adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017;

- che al comma 3 dell'art. 14 dello statuto riformulato ed approvato, è stato indicato che l'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, deliberi, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno metà degli associati;
- che il suddetto comma 3, pertanto, non è conforme alla legge, in quanto l'art. 21, comma 3 del codice civile, prevede il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa;
- che il comma 2 dell'art. 14 dello statuto riformulato ed approvato, prevede per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, che l'Assemblea straordinaria in prima convocazione, sia validamente costituita con la presenza di almeno ½ (metà) degli associati e che deliberi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione sia validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) degli associati e deliberi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- che alla luce di quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (circolare n. 20 del 28 dicembre 2018 e nota 6214 del 9 luglio 2020), per le modifiche statutarie delle associazioni, occorre prevedere una procedura rafforzata tale da assicurare un adeguato livello di rappresentatività dell'organo deliberante, impedendo che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci;
- che quindi risulta opportuno modificare il quorum costitutivo di 1/10 (un decimo) degli associati, indicato al comma 2 dell'art. 14, coinvolgendo un maggior numero di associati per le modifiche statutarie, prevedendo un quorum più elevato pari ad 1/4 (un quarto) degli associati;
- che le modifiche da apportare ai commi 2 e 3 dell'Art. 14 dello statuto, rientrano tra "le modifiche richieste dalle competenti Autorità in sede di esecuzione delle formalità di legge", in quanto necessarie per l'iscrizione dell'associazione, al Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale (art. 3 bis L.P. 13.02.1992 n. 8);
- che l'assemblea straordinaria dei soci nell'assemblea tenutasi in data 23 ottobre 2020, meglio sopra citata, ha conferito al Presidente del Consiglio Direttivo, mandato di apportare da solo allo statuto, le modifiche richieste dalle competenti Autorità in sede di esecuzione delle formalità di legge;

tutto ciò premesso,

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,

conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) Il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione di volontariato denominata **"OASI VALLE DEI LAGHI"**, signora TOCCOLI GRAZIELLA, in forza del man-

dato conferitole dall'assemblea straordinaria dei soci, con verbale ricevuto da me notaio in data 23 ottobre 2020, al fine di rendere conforme lo statuto dell'associazione alle disposizioni di legge ed alle richieste della competente Autorità come da comunicazione allegata al presente atto sotto la lettera "A" ed ottenere quindi, l'iscrizione dell'associazione al Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale:

* provvede a rettificare i commi 2 e 3 dell'Art 14) dello statuto dell'associazione, come segue:

"Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. - omissis -

2. *Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno ½ (metà) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

3. *Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati."*

* provvede ad allegare al presente atto, sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, il testo aggiornato dello statuto dell'associazione con le modifiche sopra riportate.

Art. 2) La comparente precisa che rimangono invariati tutti gli altri articoli dello statuto dell'associazione, approvati dall'assemblea straordinaria dei soci in data 23 ottobre 2020. Omessa la lettura degli allegati per espressa volontà dei comparenti che dichiara di ben conoscerli.

Ho dato lettura alla comparente del presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e a mano da me notaio in foglio uno di cui sono occupate pagine tre e viene sottoscritto alle ore nove e quaranta.

F.TO GRAZIELLA TOCCOLI

F.TO MAURO PAPPAGLIONE NOTAIO - (L.S.)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Umse Sviluppo Rete dei Servizi

Ufficio provinciale Registro unico nazionale del Terzo settore

Via Gilli n. 4- 38121 Trento

T +39 0461 494035

F +39 0461 494159

pec runtis@pec.provincia.tn.it

@ umse.svilupparete@provincia.tn.it

web www.trentinosociale.it

Spett.le

Oasi Valle dei laghi

viale San Pietro, n. 8/B

38050 MADRUZZO (TN)

oasivalledeilaghi@pec.it

U523/2021/23.5-2018-75

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: domanda di iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale (art. 3 bis L.P. 13.02.1992 n. 8): sospensione dei termini per regolarizzazione

Con riferimento alla domanda di iscrizione al registro provinciale delle associazioni di promozione sociale, cui è seguita comunicazione di avvio del procedimento da parte dei presenti uffici con nota del 29 gennaio e del giorno 8 aprile 2021, si evidenzia quanto segue.

Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio manca:

- l'indicazione di eventuali soggetti retribuiti soci riferito all'ultimo anno di attività;
si chiede inoltre il numero complessivo di soci persone fisiche riferito ai 365 giorni precedenti la data della domanda (comprensivo anche di eventuali soci cancellati);
si allega pertanto modulo di integrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio e tabella degli enti giuridici, da compilare e firmare da parte del rappresentante legale, che dovrà anche far pervenire documento di identità.

Con riferimento allo statuto da ultimo approvato, è necessario procedere alle seguenti modifiche statutarie:

art. 14: al comma 3 il quorum deliberativo per lo scioglimento previsto nello statuto con il "voto favorevole di almeno $\frac{1}{2}$ (metà) degli associati" andrà sostituito – come previsto dall'art. 21 comma 3 del codice civile - con il "voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati";

art. 14: al comma 2 il quorum costitutivo per le modifiche statutarie è stato previsto in "almeno $\frac{1}{10}$ degli associati" per la seconda convocazione. A tal proposito si ricorda che in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 per le modifiche statutarie occorre invece prevedere, anche alla luce di quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (circolare n. 20 del 28 dicembre 2018 e nota n. 6214 del 9 luglio 2020) una procedura rafforzata tale da assicurare un adeguato livello di rappresentatività dell'organo deliberante, impedendo che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi è da

escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Il quorum da Voi indicato in statuto non parrebbe andare in tal senso, si suggerisce pertanto di coinvolgere un numero maggiore di associati.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3), comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, si invita all'invio di:

-dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

-copia dello statuto modificato;

-copia del verbale di approvazione dello statuto da parte dell'assemblea, firmato (firma autografa o digitale) da chi ha presieduto l'assemblea e da chi ha verbalizzato;

inviandoli con strumenti telematici (mail semplice o certificata) al seguente indirizzo: runts@pec.provincia.tn.it oppure attraverso il servizio postale - allegando copia di un documento di identità del rappresentante legale - **entro 30 (trenta) giorni** dal ricevimento della presente.

In caso di invio a mezzo del servizio postale oppure con strumenti telematici occorre allegare copia di un documento di identità del rappresentante legale.

Si comunica che i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto e comunque non oltre il termine di trenta giorni da tale richiesta. Per eventuali chiarimenti è possibile contattarmi al numero 0461/492734.

Cordiali saluti.

IL SOSTITUTO DIRETTORE
- dott.ssa Elisabetta Ambrogetti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

All.ti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio

francescoelli
mauro



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OASI VALLE DEI LAGHI APS"

SOMMARIO

Titolo I.....	3
Costituzione e scopi.....	3
Art.1 - Denominazione-sede-durata	3
Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale".....	3
Art.2 - Attività di interesse generale	3
Art.3 - Finalità e attività.....	4
Titolo II.....	6
Norme sul rapporto associativo	6
Art.4 - Norme sull'ordinamento interno.....	6
Art.5 - Associati.....	6
Art.6 - Procedura di ammissione.....	6
Art.7 - Diritti e doveri degli associati	7
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	7
Titolo III.....	8
Norme sul volontariato	8
Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	8
Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite	8
Titolo IV.....	9
Organi sociali.....	9
Art.11 - Organi dell'Associazione.....	9
Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	9
Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	10
Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	10
Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	11
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	11
Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo.....	12
Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	12
Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica.....	13
Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.....	13

Paola L. L. L.



Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	14
Art.23 - Competenze dell'organo di controllo	14
Art.24 - Responsabilità degli organi sociali	15
Titolo V	15
I libri sociali	15
Art.25 - Libri sociali e registri	15
Titolo VI	15
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	15
Art.26 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro	15
Art.27 - Risorse economiche	15
Art.28 - Bilancio di esercizio	16
Titolo VII	16
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	16
Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	16
Titolo VIII	16
Disposizioni transitorie e finali	16
Art.30 - Disposizioni transitorie	16
Art.31 - Norme di rinvio	17

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione riconosciuta denominata "OASI VALLE DEI LAGHI APS", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Madruzzo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Madruzzo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà
"OASI VALLE DEI LAGHI APS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Handwritten signature



- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) la promozione umana e l'integrazione sociale dei soggetti, soci e non soci socialmente svantaggiati, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione favorendo la loro inclusione sociale all'interno della Comunità;
- b) la promozione di iniziative sociali, culturali e di altro genere allo scopo di sviluppare una presa di coscienza sull'emarginazione sociale e la ricerca di mezzi idonei a superare tali condizioni e a prevenirle, inoltre promuovere iniziative di animazione socio-culturale della popolazione finalizzato alla prevenzione della devianza, da svolgersi nei settori e nelle forme ritenute più idonee;
- c) organizzazione e promozione di momenti formativi per la ricerca e il mantenimento dell'attività di volontariato all'interno dell'associazione;
- d) organizzazione di stage e tirocini a favore di giovani con lo scopo di sensibilizzarli alla diversità in generale e promuovere le loro eventuali attività di volontariato all'interno dell'associazione;
- e) offrire alle persone in difficoltà o in stato di bisogno occasioni per lo sviluppo e il mantenimento delle capacità lavorative residue, investendole sul territorio;
- f) lo svolgimento di attività di accoglienza rivolta a favorire la promozione umana, sociale, culturale, professionale e materiale delle persone attraverso la gestione di convitti, mense, centri di accoglienza e ambienti attrezzati.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Attività di gruppo, svago e tempo libero a favore di persone con disabilità o in stato di bisogno favorendo l'inclusione sociale nella comunità di appartenenza mediante processi di normalizzazione.
- b) Servizio di consegna di pasti a domicilio e servizio di trasporto ad anziani e adulti soli residenti in Valle dei Laghi con l'obiettivo di favorirne la domiciliarità.
- c) Offerta di servizi a favore delle persone con disabilità, attraverso la proposta di percorsi di integrazione sociale nel territorio, in termini integrativi o sostitutivi ai servizi semi-residenziali, con sede fuori dalla Valle sperimentando e potenziando percorsi di cittadinanza attiva con protagonisti le persone con disabilità, non solo in qualità di fruitori di interventi, ma protagonisti diretti nella gestione di spazi e attività nel territorio. Offerta alla persona con disabilità di accrescere abilità sociali e di autonomia legate alla vita quotidiana (spostamenti,

fare la spesa, cucinare, organizzare attività e spazi...) sperimentandosi all'interno di una dimensione di gruppo;

- d) Offerta di momenti di socializzazione e sostegno nella creazione di relazioni significative tra persone con disabilità e volontari e sviluppo di diversificate modalità di sostegno alle famiglie delle persone con disabilità nella convinzione che la famiglia con disabilità, se positivamente supportata, abbia in sé stessa le capacità adeguate per la gestione della situazione. Per la famiglia queste attività si pongono, quindi, sia in termini di supporto indiretto attraverso l'attività rivolta ai figli, sia in modo diretto con le attività specificatamente rivolte a genitori e familiari.
- e) Organizzazione e pianificazione di esperienze formative rivolte a tutta la Comunità con l'obiettivo di sensibilizzare il territorio sui temi proposti nella convinzione che la formazione continua porti significativi vantaggi e elementi positivi utili allo svolgimento dell'attività di volontariato nel migliore dei modi;
- f) Realizzazione di attività artistico-culturali a favore delle persone con disabilità per dare l'occasione di sperimentarsi in un'esperienza che può aiutare a superare difficoltà di relazione, di espressione e può permettere di fare gruppo offrendo ad ognuno un forte senso di auto realizzazione;
- g) Organizzazione e pianificazione di stage e tirocini rivolti ai giovani della Comunità possono svolgere il proprio lavoro presso l'associazione favorendo la visione positiva della disabilità nella fascia più giovane della società;
- h) Inserimento individuale e di gruppo delle persone con disabilità in realtà economiche e non dove realizzano, a titolo gratuito, attività di utilità sociale che risultano positive sia per la stessa persona che per la realtà accogliente in una dimensione di scambio reciproco. I destinatari sono persone con disabilità che non possono accedere al mondo del lavoro ordinario ma che comunque hanno buone abilità e un buon livello di autonomia. L'obiettivo principale è, quindi, quello di offrire occasioni per lo sviluppo e il mantenimento delle capacità, investendole nel territorio, elevando i propri livelli di esercizio della cittadinanza attiva e l'autostima;
- i) Organizzazione e attivazione di percorsi di abitare sociale quale possibile alternativa ai tradizionali servizi residenziali istituzionali in linea con le direttive provinciali a favore di persone con disabilità o in stato di bisogno. Percorsi maggiormente rispondenti alle esigenze di cittadinanza attiva, nel proprio territorio di residenza, basate sulla spontaneità dei percorsi di vita e su relazioni positive tra le persone. L'ottica è quella di sostenere le persone con disabilità e le famiglie nell'elaborare forme di abitare interessanti all'interno di un progetto di adultità e di emancipazione dalla propria famiglia di origine, in linea con i desideri di autonomia personali, che sia nel contempo supportato da sufficienti garanzie;
- j) Sostegno e accompagnamento nelle attività di vita quotidiana a favore di persone in stato di bisogno e ad anziani e adulti soli residenti nella zona della Valle dei Laghi;
- k) Organizzazione e pianificazione di momenti di compagnia a domicilio a favore di persone in stato di bisogno sul territorio della Valle dei Laghi;
- l) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Handwritten signature



3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso

l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, dall'assemblea che ha deliberato l'ammontare della quota sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;



c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente.
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo;

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse 2 (due) deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, *l'organo di controllo, se nominato*, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse ~~sospeso il collegamento~~, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.



Roberto

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{2}$ (metà) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
5. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.



7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;

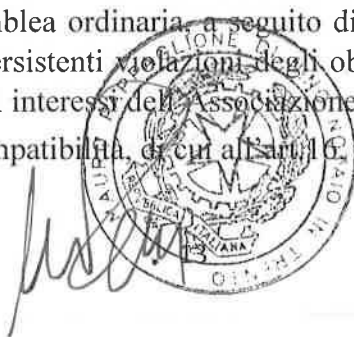
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (giorni) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16 c.2, del presente Statuto;



d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da uno (uno) a 3 (tre) eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, i componenti decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio.
2. I Consiglieri e *i componenti dell'organo di controllo*, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. *L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.*
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
 - b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 28;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:



Handwritten signature

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.30 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Giuseppe Gatti

Mauro Pappalardo

Mauro Pappalardo

Mauro Pappalardo



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Trento, 15 maggio 2024

FIRMATO DIGITALMENTE NOTAIO MAURO PAPPAGLIONE